

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 432)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(GIOIA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

e col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1972

Modifiche agli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha da tempo avvertita la necessità di procedere alla revisione di alcuni aspetti della vigente disciplina del servizio dei libretti postali di risparmio, in relazione sia all'esigenza di realizzare un opportuno decentramento di funzioni ed attività in atto attribuite dalla legge agli organi centrali, sia alla convenienza di adeguare la normativa sulla prescrizione dei crediti dei

predetti libretti all'attuale valore della moneta.

La prima delle suaccennate finalità può essere conseguita modificando l'articolo 138 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, concernente la revisione dei libretti postali di risparmio e l'iscrizione degli interessi maturati sui libretti stessi; mentre la seconda finalità può essere raggiunta mediante una modifica dell'articolo

151 dello stesso codice, riguardante la prescrizione dei crediti iscritti sui libretti.

2. — L'articolo 138 del codice postale e delle telecomunicazioni dispone che i libretti di risparmio ordinari vengano inviati ogni anno all'Amministrazione centrale, al duplice fine della revisione e della iscrizione degli interessi, e stabilisce inoltre che l'inosservanza di tale obbligo da parte degli intestatari libera l'Amministrazione da ogni responsabilità per irregolarità o frodi concernenti i libretti stessi.

La periodicità dell'invio è elevata ad un biennio per i libretti della serie speciale per italiani all'estero, mentre, a norma dell'articolo 166 del Regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, sono implicitamente sottratti all'obbligo dell'invio stesso i libretti al portatore, sui quali gli interessi vengono iscritti dall'ufficio di emissione in base ad un elenco rimesso annualmente dall'Amministrazione centrale.

Con effetto dal 1° gennaio 1952, tuttavia, venne disposta a titolo di esperimento, mediante una disposizione di servizio, adottata su conforme parere del Consiglio di amministrazione, la sospensione dell'invio annuale all'Amministrazione centrale dei libretti nominativi di serie ordinaria, applicando così nei confronti di detti titoli lo stesso sistema che, come detto, era stato introdotto dal Regolamento di esecuzione per i libretti al portatore.

Tale disposizione venne adottata in relazione a due obiettive circostanze: la prima connessa al fenomeno dell'incremento del risparmio a libretto, l'altra alla progettata revisione organizzativa degli uffici esecutivi dell'Amministrazione.

Per quanto concerne la prima delle anzidette circostanze, è da tener presente che si era venuta a determinare nel settore una situazione tale per cui si appalesava oltremodo onerosa per l'Amministrazione l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 138 del codice postale e delle telecomunicazioni, tenuto conto che la revisione da parte degli organi centrali dell'Ammini-

strazione stessa comportava l'invio di circa 6 milioni di libretti.

Ciò comportava un notevole appesantimento dell'azione degli organi centrali dell'Amministrazione, costretti a destinare alle operazioni di revisione e di iscrizione degli interessi un imponente numero di impiegati, con conseguente rilevante onere finanziario.

Circa poi il secondo dei motivi che indussero l'Amministrazione ad sperimentare il nuovo sistema, va ricordato che in quel periodo si stava procedendo ad una radicale riforma dell'istituto delle ricevitorie, in conseguenza della quale il personale addetto a quegli uffici veniva ad assumere per la prima volta la qualifica di impiegato civile dello Stato.

Come è noto, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, i titolari delle ricevitorie erano legati all'Amministrazione da un rapporto di appalto, mentre il restante personale era a sua volta vincolato con i titolari stessi da un rapporto di impiego privato.

In vista della suaccennata riorganizzazione, veniva meno la necessità di procedere alle operazioni di revisione e di iscrizione degli interessi da parte dell'Amministrazione centrale, dal momento che le operazioni stesse potevano essere parimenti effettuate, in sede periferica, da personale che, in qualità di dipendente statale, offriva tutte le necessarie garanzie.

Non va d'altronde passato sotto silenzio che il sistema previsto dall'articolo 138 del codice postale era in effetti oneroso anche per gli utenti, obbligati ad inviare annualmente i libretti di risparmio all'Amministrazione centrale, a pena di subire le conseguenze di eventuali frodi o irregolarità compiute in seno agli uffici postali.

Ciò posto e considerato che l'esperimento, protrattosi per quasi un ventennio, ha dato risultati altamente positivi, appare opportuno sanzionare legislativamente la procedura in atto seguita (che, come dianzi si è detto, è stata a suo tempo attuata con una disposizione di servizio) provvedendo a modificare opportunamente il ricordato arti-

colo 138 del codice postale e delle telecomunicazioni, nel senso di eliminare l'obbligo per l'utenza di inviare annualmente i libretti all'Amministrazione centrale per la revisione, mentre l'iscrizione degli interessi, per i libretti di serie ordinaria, viene decentrata agli uffici periferici su presentazione del libretto, in qualsiasi momento, da parte dell'utente.

In analogia al nuovo trattamento dei libretti di serie ordinaria si prevede la soppressione dell'obbligo dell'invio biennale da parte dei titolari dei libretti della serie speciale per gli italiani all'estero, per i quali peraltro si mantiene ferma, per ovvii motivi organizzativi, la competenza dell'Amministrazione centrale ad iscrivere i relativi interessi.

In correlazione all'anzidetta modifica dell'articolo 138, si rende necessario modificare anche gli articoli 133, 139 e 150.

In proposito è da far presente che all'onere dell'invio annuale dei libretti all'Amministrazione centrale per la revisione, posto dal primo comma dell'articolo 138, si riconnettono, oltre alla dirimente di responsabilità sancita dall'ultimo comma dello stesso articolo 138, anche l'obbligo, per l'utente, di conservare le ricevute di deposito fino alla revisione di cui trattasi, stabilito dall'articolo 133, nonché la decadenza dal termine utile per i reclami, prevista dal successivo articolo 150.

Per quanto concerne le ricevute dei depositi, che l'accennato articolo 133 del codice postale e delle telecomunicazioni impone all'ufficio di rilasciare e all'utente di conservare fino alla revisione annuale, discende dalla proposta modifica dell'articolo 138 la necessità di eliminare dalla norma ogni correlativo limite di tempo alla loro conservazione, cui l'utente, come verrà precisato nelle « Avvertenze » stampate sui libretti, provvederà finchè vi abbia interesse, tenuto anche conto della prevalenza attribuita alle ricevute medesime, nei confronti del libretto, dall'articolo 149.

A tale riguardo, non si è mancato di esaminare, nell'occasione, la possibilità di sopprimere la ricevuta, trasferendone l'efficacia al libretto. Si è dovuto tuttavia conside-

rare che il rilascio della ricevuta costituisce un adempimento indispensabile a garantire l'Amministrazione dell'avvenuto introito e contabilizzazione della somma depositata, mediante l'utilizzazione di uno stampato soggetto a controllo (vaglia di partecipazione di deposito), di cui la ricevuta forma parte integrante.

Per quanto concerne la modifica dell'articolo 150, in forza del quale la possibilità di presentare reclami per irregolarità o frodi nel servizio dei risparmi è limitata in ogni caso ad un periodo di due anni dalla data dell'operazione contestata, si fa presente che tale limitazione temporale trovava la sua logica connessione con l'obbligo, per gli utenti, di inviare annualmente i libretti all'Amministrazione centrale per la revisione, che veniva effettuata in occasione dell'iscrizione degli interessi.

Sarebbe stato infatti quanto meno vessatorio porre limiti temporali alla facoltà di reclamo, qualora, nel contempo, non si fosse offerto all'utente — e a ciò mirava appunto l'obbligo dell'invio annuale del libretto al Ministero — il modo e il mezzo di rilevare, attraverso le rettifiche che sarebbero state apportate sul titolo in sede di raffronto con le scritture centrali, eventuali irregolarità commesse a suo danno dal personale postale o da terzi.

In altri termini, non si sarebbe potuto pretendere che il legittimo possessore di un libretto formalmente regolare e recante un credito che l'intestatario stesso aveva tutto il diritto di ritenere esatto, dovesse necessariamente sopporre l'esistenza di una irregolarità o di una frode e, sulla sola base di una tale supposizione, avanzare reclamo entro termini perentori. A questo riguardo si ritiene utile accennare che molti abusi non emergono dal mero esame del titolo e ciò in quanto essi vengono concretati dal dipendente mediante la mancata contabilizzazione di depositi regolarmente iscritti sul libretto, ovvero mediante l'imputazione di rimborsi non annotati invece sul libretto stesso.

Viceversa, fino a quando non è stato posto in essere in via sperimentale il nuovo sistema di iscrizione decentrata degli interes-

si, la revisione annuale poneva l'utente in grado di accertare l'effettiva consistenza del proprio credito, sulla base delle risultanze del libretto restituitogli dopo la verifica ed eventualmente di reclamare entro il previsto termine.

Senonchè con la soppressione di tale obbligo, e quindi della verifica, il mantenimento del termine di decadenza per i reclami verrebbe a realizzare proprio quella situazione vessatoria di cui si è fatto cenno e che sani principi di equità impongono di eliminare, mediante la modifica del citato articolo 150 del codice postale e delle telecomunicazioni, che limiti ai soli casi di irregolarità direttamente e obiettivamente rilevabili dal titolo o dalla ricevuta di deposito l'applicazione del termine in questione.

Infine, per una organica disciplina di tutta la materia formante oggetto del modificando articolo 138, si ritiene che il terzo e il quarto comma — il primo dei quali fa obbligo all'utente di consegnare il libretto, a richiesta, ai funzionari dell'Amministrazione debitamente autorizzati, ed il secondo stabilisce, anche per l'inosservanza di tale obbligo, una dirimente di responsabilità — trovino più opportuna sede nel successivo articolo 139, il quale prevede analoga dirimente per il caso di trasgressione al divieto di affidare in custodia all'ufficio postale i libretti di risparmio.

3. — A norma dell'articolo 151 del citato codice postale e delle telecomunicazioni, nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 9 febbraio 1948, n. 393, i limiti e i periodi di prescrizione dei crediti portati dai libretti sono così stabiliti:

prescrizione annuale: fino a lire 25 tra capitale e interessi;

prescrizione triennale: da oltre lire 25 fino a lire 50 tra capitale e interessi;

prescrizione quinquennale:

a) oltre lire 50 fino a lire 100 tra capitale e interessi;

b) fino a lire 10 di capitale più interessi da iscrivere per un importo complessivo fino a lire 100;

c) soltanto interessi da iscrivere fino a lire 100;

prescrizione trentennale: crediti di qualsiasi altra specie ed importo.

Non è chi non veda come il lungo tempo trascorso dal 1948 ad oggi ed il conseguente notevole mutamento nel valore del simbolo monetario intervenuto per effetto della svalutazione impongano un'ampia e decisiva opera di adeguamento delle norme prescizionali, che sono ormai da considerare del tutto incongrue.

Si rende pertanto necessario ristrutturare l'istituto della prescrizione degli anzidetti crediti, mediante un'opportuna modifica del predetto articolo 151.

Con tale modifica, mentre si provvede ad elevare gli anzidetti limiti di somma, si stabiliscono nuovi periodi prescizionali, fissandoli rispettivamente in un anno, cinque anni, dieci anni e trenta anni.

Per quanto in particolare concerne i nuovi limiti di somma, premesso che le vigenti disposizioni contenute nel già citato regolamento dei servizi postali, parte seconda - Servizi a denaro, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e precisamente il testo più volte modificato degli articoli 156 e 158, fissano in 100 lire l'importo minimo per le operazioni di deposito e di rimborso sui libretti nominativi e al portatore, si è previsto di adottare lo stesso limite anche in materia di prescrizione, stabilendo quindi in 100 lire (tra capitale e interessi) il limite massimo di somma per la prescrizione più breve.

È da notare, al riguardo, che anche la tassa di estinzione è stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663, nella misura di lire 100, così che un credito di tale entità verrebbe comunque devoluto all'Amministrazione, pur nel caso di volontaria chiusura del conto.

Allo scopo di stabilire poi l'altro estremo, ossia il limite di somma minimo per la prescrizione più lunga, si è ritenuto di tenere conto dell'analoga disciplina vigente nel comparto dei buoni postali fruttiferi (per i quali è prevista esclusivamente la prescrizione trentennale) Ora, considerato che il

taglio più basso dei buoni, dopo l'avvenuta abolizione dei valori da 100 e 500 lire disposta con decreto ministeriale 9 giugno 1949, è di lire 1.000, può bene affermarsi che il valore minimo cui, nel predetto comparto, la prescrizione trentennale trova applicazione, è di lire 3.466 in quanto, per effetto della capitalizzazione degli interessi composti a tasso progressivo, tale è il valore reale del buono del taglio considerato, al compimento dei trent'anni.

Sembra quindi, pur avuto riguardo al diverso carattere del risparmio a libretto, per sua natura più fluttuante dell'investimento in buoni, che voler stabilire oltre le lire 1.000 (tra capitali e interessi) il limite di importo soggetto alla prescrizione trentennale nel settore dei libretti, non sia da ritenere lesivo dei legittimi interessi dell'utente.

Va inoltre tenuto presente che nel campo dei libretti grande è la facilità con cui il decorso della prescrizione può essere interrotto. A tal fine, infatti, è sufficiente, tra l'altro, la presentazione del libretto ad un qualunque ufficio postale, anche al solo scopo di farvi iscrivere gli interessi.

Fissati così i limiti estremi di importo (fino a lire 100 e oltre lire 1.000) si è ritenuto opportuno prevederne anche uno intermedio, altrettanto facile a ricordare, individuandolo in lire 500.

Circa il periodo di tempo cui far corrispondere ciascuno dei predetti accennati limiti di somma, è sembrato utile partire dall'attuale norma del già menzionato decreto legislativo 9 febbraio 1948, n. 393, che prevede una prima prescrizione annuale per i libretti con un credito non superiore a lire 25.

Se nell'ormai lontano 1948 l'inattività di un conto recante il credito di lire 25, protratta per il periodo di un intero anno, fu ritenuta motivo sufficiente per presumere nel titolare una implicita volontà di rinuncia, o comunque un disinteresse all'ulteriore uso del libretto, sembra che la stessa presunzione possa pacificamente riferirsi oggi ad un credito di lire 100, rimasto ugualmente inattivo per un identico periodo di tempo.

Per quanto riguarda i crediti di importo superiore, non è apparso opportuno mante-

nere la prescrizione triennale; si è invece stabilito che per quelli compresi tra lire 100 e lire 500 il termine prescrizionale sia di un quinquennio, mentre per i crediti da oltre lire 500 fino a lire 1.000 è sembrato opportuno reintrodurre un termine decennale già in vigore dal gennaio 1918 al dicembre 1922.

A favore del ripristino di quest'ultimo termine prescrizionale, che più si discosta dagli schemi che trovarono applicazione nel recente passato, è da osservare ancora che esso corrisponde al periodo di prescrizione ordinaria previsto dal vigente codice civile (art. 2946) in sostituzione di quello trentennale in vigore prima del 1942.

Che la nuova articolazione del decorso della prescrizione, proposta relativamente al risparmio postale a libretto, seguiti a presentare carattere di eccezionale favore nei riguardi degli utenti, come postulato del resto dal carattere sociale del servizio, è facilmente dimostrato anche dal fatto che viene lasciata in vigore la prescrizione ordinaria trentennale, oggi ben più lunga di quella stabilita dal codice civile.

Inoltre, non è da trascurare che è mantenuta invariata la norma, in virtù della quale tutti i termini prescrizionali risultano di fatto prolungati, in quanto essi vanno computati per anni solari e a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultimo atto compiuto dall'interessato, comunque valido ad interrompere la prescrizione.

Con la disciplina proposta con il nuovo testo dell'articolo 151 si verrebbe altresì ad abbandonare il complicato meccanismo attualmente previsto per la determinazione dei crediti soggetti alla prescrizione quinquennale dal vigente articolo 151 del codice postale e delle telecomunicazioni, modificato dal più volte richiamato decreto legislativo n. 393 del 1948, in base al quale la prescrizione di cinque anni, oltre che per importi superiori a lire 50 e fino a lire 100 tra capitale e interessi, opera anche in altre situazioni e per importi diversi in corrispondenza di particolari composizioni del credito.

4. — Per quanto concerne i libretti postali di risparmio in corso al momento del-

l'entrata in vigore della emananda legge, si è ritenuto opportuno inserire nel provvedimento una norma transitoria (art. 2) la quale stabilisce che i crediti degli anzidetti libretti si prescrivano con il decorso dei termini fissati dall'articolo 1 del disegno di legge, valutando a tal fine anche il periodo di tempo già trascorso.

Tale disposizione, che modifica la disciplina dei rapporti già instauratisi fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i titolari dei libretti di risparmio, si giustifica con l'esigenza di evitare la contemporanea esistenza di norme diverse in materia di prescrizione; d'altronde, giova sottolineare che la riduzione dei termini riguarda crediti assai modesti, soprattutto se rapportati all'attuale valore della moneta.

Considerato, comunque, che l'applicazione immediata della anzidetta norma transitoria verrebbe a determinare automaticamente, all'atto della entrata in vigore della legge, la prescrizione dei crediti di un numero notevole di libretti di risparmio, è parso doveroso statuire che la disposizione abbia effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

In tal modo sarà concesso a tutti gli interessati un congruo periodo di tempo, quanto meno un anno, per prendere cognizione del nuovo regime e per porre in essere eventuali atti interruttivi i quali — come è noto — possono essere costituiti da qualsiasi operazione sul libretto, dalla semplice richiesta di iscrizione degli interessi sul libretto stesso o dalla diffida presentata o inviata ad un ufficio della Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« *Articolo 133.* — Per ogni deposito eseguito nelle casse di risparmio postali, l'ufficio deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia è stabilita dall'articolo 149.

Articolo 138. — L'iscrizione degli interessi maturati annualmente sui libretti di risparmio viene eseguita dagli uffici postali, ai quali gli interessati devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso.

Sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti all'estero gli interessi vengono iscritti dall'Amministrazione centrale, cui gli interessati devono far pervenire i libretti stessi.

Articolo 139. — È vietato affidare agli uffici postali i libretti di risparmio.

L'Amministrazione centrale soltanto assume l'incarico della custodia.

I possessori di libretti sono tenuti a presentarli, se richiesti, ai funzionari dell'Amministrazione debitamente autorizzati.

Nessuna responsabilità incombe all'Amministrazione per le conseguenze derivanti dalla trasgressione al divieto e all'obbligo sanciti nel presente articolo.

Articolo 150. — Il termine per la presentazione dei reclami per irregolarità o frodi nel servizio dei risparmi è di due anni dalla data dell'operazione contestata, semprechè l'irregolarità o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame del libretto o della ricevuta di deposito.

Articolo 151. — Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti con il decorso:

a) di un anno, quando non siano superiori a lire 100 fra capitale ed interessi;

b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire 500 fra capitale ed interessi;

c) di dieci anni, quando non siano superiori a lire 1.000 fra capitale ed interessi;

d) di trenta anni, quando si tratti di crediti superiori a lire 1.000 fra capitale ed interessi.

I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato.

Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non è valida ad interrompere il corso della prescrizione.

Per i libretti appartenenti a minori i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore età ».

Art. 2.

I crediti dei libretti postali di risparmio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si prescrivono con il compimento dei termini indicati nell'articolo precedente, computando a tal fine anche il periodo di tempo già trascorso.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.